



**CONFINDUSTRIA  
VENETO EST**

Area Metropolitana  
Venezia Padova Rovigo Treviso

# **SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI ALL'ESTERO- INTRODUZIONE**

**21 maggio 2026**

**Marina Spiazzi - Confindustria Veneto Est**

# Obbligo di tutela del lavoratore all'estero

L'obbligo di tutela non si ferma ai confini nazionali, ma il DL mantiene un obbligo pieno di tutela e protezione del lavoratore anche quando la prestazione di lavoro si svolge all'estero e che deriva da:

- l'art. 2087 del codice civile che prescrive la tutela dell'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore;
- Il D.lgs. 81/08 che impone la valutazione di tutti i rischi , ovunque la prestazione venga resa;
- Il principio generale internazionale di *duty of care* (UNI ISO 31030- *metodo organizzativo per la gestione del rischio nelle trasferte*) nell'adottare tutte le misure ragionevoli e prevedibili per garantire la salute, la sicurezza e il benessere del lavoratore in tutte le situazioni in cui egli agisce per conto dell'organizzazione .



# Responsabilità del datore di lavoro italiano

La responsabilità rimane in capo al Datore di Lavoro italiano anche quando:

- l'attività si svolge in Paesi UE o extra UE;
- si opera in contesti normativi locali differenti;
- l'organizzazione ospitante è un soggetto terzo;

e quindi, in linea generale, si deve procedere alla:

- **valutazione** di tutti i rischi ( art. 17 e 28 D.Lgs. 81/08);
- elaborazione e aggiornamento del **DVR** , includendo lo scenario estero;
- **informazione e formazione e addestramento** specifici;
- organizzazione della **sorveglianza sanitaria** mirata all'attività in contesto estero;
- adozione di **misure tecniche , organizzative e procedurali** adeguate al contesto estero.

# Ampliamento della responsabilità del datore di lavoro

Quando il lavoratore svolge l'attività all'estero la tutela del DL assume la caratteristica della **continuità** :

. **Si estende nel tempo:**

Non solo in orario di lavoro, ma anche al viaggio, alla permanenza, all'alloggio fino al rientro.

. **Si estende nello spazio:**

Non solo al luogo di lavoro, ma all'intero contesto di vita del lavoratore all'estero.



# Livello di rischio differenti a seconda dei casi

Analizziamo sinteticamente tre scenari di rischio che richiedono misure organizzative differenti:

- Viaggi all'estero per attività operative di media/lunga durata
- Viaggi all'estero per attività non operative di breve durata, distinguendo tra:
  - viaggi fuori Europa e
  - viaggi in Europa.



**Viaggi all'estero per attività  
operative di media /lunga durata**

# La Valutazione del Rischio

La Valutazione del rischio dovrà essere **mirata e dinamica** e considerare i seguenti fattori:

- Rischi professionali specifici;
- Rischi generici aggravati ( art. 28 D.Lgs. 81/08);
- Rischi esogeni (non presenti nel normale ambiente di lavoro in Italia);
- Durata della permanenza all'estero;
- Caratteristiche individuali del lavoratore (stato di salute, condizioni psicologiche, idoneità alla mansione in condizione non «normali, capacità di adattamento);
- Interferenze con realtà locali o terzi;

# Rischio generico aggravato

L'art. 28 D.Lgs. 81/2008 impone la valutazione: “di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”

La giurisprudenza e la prassi interpretativa hanno chiarito che tra questi rientrano anche:

- rischi non strettamente tecnici o professionali;
- rischi che derivano dal contesto organizzativo o ambientale;
- rischi la cui intensità è aumentata dal fatto di lavorare in determinate condizioni.

Questo è perfettamente coerente con l'art. 2087 c.c., che richiede una tutela basata su esperienza, tecnica e prevedibilità.



# Sorveglianza sanitaria e tutela della salute

Nel caso di lavoratore all'estero, la sorveglianza sanitaria assume un ruolo centrale e rafforzato:

- Visita preventiva di idoneità alla mansione ( fit to travel);
- Protocolli sanitari dedicati;
- Vaccinazioni e profilassi;
- Monitoraggio in itinere;
- Controlli sanitari al rientro.

# Quando effettuare la sorveglianza sanitaria

**Prima della partenza:** imprescindibile. Serve per verificare:

l' idoneità alla specifica missione all'estero (non solo alla mansione) e la compatibilità tra stato di salute del lavoratore, durata della permanenza, condizioni ambientali e sanitarie del Paese di destinazione. L' idoneità alla mansione in Italia non significa automaticamente idoneo alla missione all'estero.

**Durante il viaggio e la permanenza all'estero:** monitoraggio sanitario

**Dopo il rientro in Italia:** per tutelare il lavoratore nel medio periodo e valutare l'eventuale peggioramento di condizioni preesistenti



# Informazione e formazione del lavoratore

Nel contesto del lavoro all'estero, la formazione non è solo un adempimento normativo, ma rappresenta lo strumento principale di tutela del lavoratore.

Formare adeguatamente il lavoratore in questo contesto significa:

- rendere il rischio conoscibile;
- consentire scelte consapevoli;
- ridurre l'esposizione a eventi prevedibili;
- dimostrare di aver adottato tutte le misure esigibili.



# Contenuti della formazione

- a) Rischi generali e specifici del lavoro all'estero: differenze tra lavoro in Italia e lavoro all'estero, il concetto di rischio generico aggravato , rischi di contesto;
- b) Rischio paese e rischio di contesto: condizioni geopolitiche /sociali/infrastrutture e mobilità ecc;
- c) Rischi sanitari e tutela della salute: rischi sanitari specifici, comportamenti igienico sanitari – alimentari , riconoscimento dei sintomi, procedure in caso di malattia o infortunio;
- d) Procedure operative: istruzioni pratiche, procedure di emergenza, contatti utili, cosa fare e cosa non fare.



# Quando effettuare la formazione

- **Prima della partenza:** assolutamente obbligatoria
- **Durante la permanenza:** quando cambiano le condizioni operative , emergono nuovi rischi o cambia il contesto geopolitico e sanitario; (informazioni/istruzioni integrative)
- **Dopo il rientro** per una rielaborazione dell'esperienza , raccolta delle criticità riscontrate e miglioramento dalla formazione in casi futuri nella logica del miglioramento continuo



# Gruppo di lavoro interdisciplinare per la valutazione di salute e sicurezza all'estero

Il gruppo dovrebbe includere:

- Datore di lavoro
- RSPP con competenze di risk assessment internazionale
- Medico Competente
- Responsabili della sicurezza della sede all'estero
- Il lavoratore coinvolto

Il gruppo deve operare prima, durante e dopo la missione, mantenere il DVR dinamico e aggiornato, gestire informazioni, formazione e feedback



# Viaggi all'estero per attività non operative di breve durata

# Viaggi ( di tipo commerciale e senza attività operativa) di durata limitata

Gli obblighi di salute e sicurezza rimangono, ma devono essere modulati in base al principio di proporzionalità. **Cambia l'intensità delle misure.**

In questi casi:

- il rischio professionale specifico è molto basso o assente,
- diventano centrali i rischi generici aggravati legati al viaggio,
- la tutela si concentra soprattutto su informazione, formazione mirata e organizzazione.



# Viaggi extra Europa

Anche in presenza di viaggio breve e non operativo:

- Rimangono i rischi sanitari;
- possono emergere criticità di security;
- cambiano clima, standard sanitari, contesto sociale.



- DVR o Procedura aziendale con **valutazione preventiva semplificata** riguardo a destinazione, durata e condizioni generali del paese
- **Informazione** articolata e mirata su: contesto sanitario del Paese; precauzioni igienico-alimentari; rischi di sicurezza urbana; comportamenti culturali da adottare; cosa fare in caso di emergenza.
- **Consulenza sanitaria preventiva** (eventuali vaccinazioni, indicazioni sanitarie, verifica compatibilità con condizioni individuali)



# Viaggio in Europa

In questo caso il contesto normativo e sanitario è **comparabile a quello italiano**:

- le infrastrutture sono adeguate,
- l'assistenza sanitaria è facilitata
- il rischio sanitario e di security è contenuto.

Quindi il rischio è quasi sempre limitato a:

- spostamenti,
- permanenza in ambienti affollati,
- stress da viaggio.



- Non DVR dedicato al singolo viaggio , ma **DVR generico** che contempli le trasferte di lavoro e includa i rischi generici aggravati dal viaggio;
- È sufficiente una **Informazione** mirata e documentata;
- Utile predisporre una **procedura aziendale** ( rischi viaggio, modalità di comportamento, info sanitarie di base, contatti in caso di necessità)
- La **sorveglianza sanitaria standard** per idoneità alla mansione





CONFINDUSTRIA  
VENETO EST